



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2026/2028

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
SINDACO CECOTTI ELENA	Sindaco	Presente
CERNECCA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
GALLOFORTE ENRICO	Consigliere	Assente
ONGARO MAURO	Capo Gruppo	Presente
SIMEON SONIA	Consigliere	Presente
SIMEON STEFANIA	Consigliere	Presente
VIRGINIO VERONICA	Consigliere	Presente
DE CICCIO VINCENZA	Consigliere	Presente
BERNARDIS LARA	Consigliere	Presente
MINIGUTTI ROBERTO	Consigliere	Presente
RAMETTA JESSICA	Capo Gruppo	Presente

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA MARTINA VIDULICH.

Si dà atto che è presente il Revisore dei Conti, rag. Gian Franco Cervesato che prende la parola esponendo la propria relazione al Bilancio di Previsione a lui trasmesso ed allegata alla presente delibera.

Il Revisore, in particolare, evidenzia di aver verificato la congruità delle previsioni di bilancio col documento unico di programmazione deliberato in questa medesima seduta col primo atto all'ordine del giorno (delibera n. 4 del Consiglio comunale del 25/02/2026).

Il Revisore dichiara infine la coerenza ed attendibilità del bilancio, in particolare rilevando il corretto suo equilibrio alla luce degli indici definiti con le lettere W1 e W2 nell'allegato sugli equilibri di bilancio, documento al quale si rimanda.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra CECOTTI ELENA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2026/2028

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato e integrato il d.lgs. n. 118/2011, recependo gli esiti della sperimentazione, ed il d.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

- l'art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità";

- l'articolo 38 comma 1 della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali della Regione adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale salvo diversa previsione della legge regionale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale:

1. il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026;

2. ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 278, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1 (i.e. 28/02/2026);

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il, quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

- l'art.174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare unitamente agli allegati;

- l'art.174, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 del medesimo

decreto;

- l'art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti Locali approvano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, e che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

ATTESO che:

- con deliberazione giuntale n. 14 del 07/02/2026 è stato approvato il Documento Unico di programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028 di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, costituente atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
- con deliberazione giuntale n. 15 del 07/02/2026 è stato adottato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e della nota integrativa;
- con delibera giuntale n. 13 del 07/02/2026 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e dei diritti ufficio tecnico per l'anno 2026;
- con delibera giuntale n. 11 del 07/02/2026 è stata definita la destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - anno 2026;
- con delibera giuntale n. 16 del 18/02/2026 sono state definite le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni - anno 2026;
- con delibera consiliare assunta in questa seduta è stato approvato il programma incarichi di collaborazione autonoma - studio, ricerca e consulenza - per il triennio 2026-2028 ex art. 46, comma 2, d.l. 25.06.2008 n. 112;
- con delibera consiliare assunta in questa seduta è stato approvato il piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2026;
- con delibera consiliare assunta in questa seduta sono state determinate le aliquote per l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2026;
- con delibera consiliare assunta in questa seduta è stato approvato il piano per l'individuazione e la determinazione dei prezzi di vendita delle aree e dei fabbricati da destinarsi alle residenze ed alle attività produttive e terziarie per l'anno 2026;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 25/07/2023, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, modificato da ultimo ad opera del DM 01/09/2021, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;

RICHIAMATO l’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014, relativo alla presentazione al Consiglio Comunale dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziaria;

RICHIAMATO, altresì, il principio contabile applicato della Programmazione di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 9.3.1, introdotto dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, che disciplina il processo del bilancio degli enti locali;

DATO ATTO che:

- il Comune di Visco non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto;
- i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, e viene garantito un fondo di cassa finale non negativo come disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL;
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio rispettano i limiti stabiliti dall’art. 166 del TUEL;
- per ognuna delle annualità del bilancio di previsione 2026/2028 è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto dal D.Lgs 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- tra i fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il “Fondo Contenzioso” che il principio contabile applicato 4/2 dell’Allegato al D.lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l’ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva: per tale fondo non sono previsti stanziamenti per assenza di contenzioso esistente o emergente;
- non sussistono contratti relativi a strumenti finanziari derivati ex *art. 62, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*;
- il Comune non ha contratto ad oggi debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO che il sistema dei documenti di programmazione ai fini dell’approvazione del Bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- a. il Documento unico di programmazione (DUP);
- b. lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- c. la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

RILEVATO che il bilancio di previsione 2026/2028 è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020, che detta nuove modalità operative agli enti locali per il rispetto degli obblighi di finanza pubblica sia in termini di sostenibilità del debito che della spesa di personale;

DATO ATTO in particolare che il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato predisposto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in vigore per l’esercizio 2026 così come previsti dall’art. 19

comma 1 della legge regionale 6 novembre 2020 n. 20 che ha modificato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 in materia di finanza locale ed in particolare in ordine agli obblighi di finanza pubblica che possono essere così sintetizzati:

-assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;

-assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale;

-assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

DATO ATTO, inoltre, che le previsioni di bilancio annuale e pluriennale sono coerenti con le decisioni formalmente adottate dall'Ente per quanto concerne i riflessi finanziari, tanto sull'esercizio 2026 che sul successivo biennio 2027/2028;

CONSIDERATO che i documenti del bilancio previsionale rispettano gli equilibri ed i principi stabiliti dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e che le relative previsioni sono coerenti con gli atti formali adottati dall'Ente, aventi riflessi finanziari;

PRECISATO che il bilancio è corredato dalla nota integrativa prescritta dall'art.11, cc. 4 e 5 del D.Lgs. 118/2011;

RCHIAMATO l'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 9 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", in base al quale spetta alla Regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali;

VISTI:

- la legge regionale del 17 luglio 2015 n. 18, avente ad oggetto: "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali";
- il decreto legislativo n. 154 del 25 novembre 2019, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica";
- la legge regionale 7 novembre 2019 n. 19 avente ad oggetto "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015";

PRESO ATTO in particolare dell'articolo 2, comma 2 bis della legge regionale 18/2015, come inserito dalla legge regionale 19/2019 che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATA la legge regionale 6 novembre 2020 n. 20, avente ad oggetto. "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 1 della legge regionale 20/2020 che ha inserito all'articolo 2 della legge regionale 18/2015 il comma 2 ter, che prevede che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione ed il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al

comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, e delle misure previste dalla legislazione regionale espressamente recepite dalle leggi regionali;

DATO ATTO che le disposizioni contenute nella legge regionale 20/2020, che hanno modificato la legge regionale 18/2015, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali direttamente applicabili agli enti locali della Regione, in forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

RILEVATO che il legislatore regionale ha ritenuto di avvalersi del concetto di sostenibilità finanziaria – introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2018, n. 58, per definire i nuovi obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali della Regione, in quanto, rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione;

VISTE le disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale 18/2015, come sostituite ed inserite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 20/2020;

VISTI, in particolare:

- a) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia;
- b) comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015 che definisce il concetto di valore soglia in riferimento alla sostenibilità del debito, quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011;
- c) il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che la Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito;
- d) il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- e) il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 che fornisce la definizione di valore soglia in riferimento alla sostenibilità della spesa di personale quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilanci o di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- f) il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 che definisce spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000;
- g) i commi 5 e 6 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 i quali stabiliscono che la Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore

medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale, tenendo conto delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2026/2028, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione;

VISTO pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

1. il DUP (Documento Unico di Programmazione 2026/2028) approvato con deliberazione giunta n. 13 del 07/02/2026 e successivamente approvato dal Consiglio comunale nella medesima seduta di cui al presente atto;
2. lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, costituito dagli allegati previsti dalla vigente normativa approvati con deliberazione giunta n 14 del 07/02/2026;
3. lo schema di Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
4. il parere dell'organo di revisione allegato al presente atto;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto,

-provvedere all'approvazione dello del bilancio di previsione finanziaria triennale 2026/2028 del Comune di Visco, unitamente agli altri allegati previsti dalla normativa;

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ex art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- ✓ D.lgs. 267/2000 "T.U.E.L." e s.m.i.;
- ✓ il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1-2 della Legge 42/2009 e s.m.i." e relativi allegati così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e s.m.i.;
- ✓ D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i.
- ✓ la L.R. 18/2015 "(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali "e s.m.i.;
- ✓ La L.R. 21/2003 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 17/2004 e s.m.i.;

- ✓ lo Statuto Comunale Vigente;
- ✓ il Regolamento comunale vigente di contabilità;
- ✓ Il Regolamento comunale vigente dell'organizzazione e dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Udita la relazione del Sindaco; rilevato che non vi sono interventi;

Il Sindaco dichiara aperta la fase di voto per n. 10 Consiglieri presenti e votanti:

con votazione unanime e palese, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI PRECISARE che con deliberazione consiliare n. **4 del 25/02/2026** è stato approvato il Documento Unico di programmazione Semplificato (D.U.P.S.) di cui all'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., costituente atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa il il Bilancio di Previsione Finanziaria triennale per il 2026/2028 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

3. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato predisposto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2025 così come previsti dall'art. 19 comma 1 della legge regionale 6 novembre 2020 n. 20 che ha modificato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 in materia di finanza locale ed in particolare in ordine agli obblighi di finanza pubblica – che sono stati garantiti e che possono essere così sintetizzati:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale;
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21/2003 e s.m.i.;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA, altresì,

1. DI DICHIARARE la suestesa deliberazione nella sua forma integrale immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della LR 21/2003 così come modificata dall' art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.;

2. DI DISPORRE all'Ufficio Segreteria di procedere con:

a) la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nell' Albo Pretorio on-line;

b) la pubblicazione del Bilancio di Previsione Finanziaria triennale 2026/2028 nella sezione dedicata in "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'ente;

3. DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i..



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

Area Amministrativo Finanziaria

APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2026/2028

N. del. 2026/8

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Visco, lì 18 febbraio 2026

Il Responsabile
DOTT. SAMUELE DAL BEN
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. SAMUELE DAL BEN in data 18 febbraio 2026.

Comune di Visco, lì 18 febbraio 2026

Il Responsabile
F.TO DOTT. SAMUELE DAL BEN
ex D.Lgs. 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to CECOTTI SINDACO ELENA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
F.to VIDULICH DOTT.SSA
MARTINA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/03/2026 al 16/03/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Visco, 02/03/2026

Il Responsabile
F.todott. Samuele Dal Ben

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il provvedimento diventa esecutivo dal 25/02/2026

ex Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 - Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.

Il Responsabile
ELENA CECOTTI

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Visco, 02/03/2026

Il Responsabile
dott. Samuele Dal Ben

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.